

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2950 del 08/06/2023
Oggetto	RINNOVO CON VARIANTI DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA COMUNE: CASTENASO (BO) TITOLARE: SOCIETA' AGR. LIPPARINI STEFANO E YURI S.S. CODICE PRATICA N. BO01A3098/15RN02
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3048 del 07/06/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno otto GIUGNO 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



## **AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA**

---

**OGGETTO:** RINNOVO CON VARIANTI DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA

**COMUNE:** CASTENASO (BO)

**TITOLARE:** SOCIETA' AGR. LIPPARINI STEFANO E YURI S.S.

**CODICE PRATICA N.** BO01A3098/15RN02

### **LA DIRIGENTE**

**richiamate** le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e

coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

**viste** le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale e il successivo Piano Territoriale Metropolitan (PTM) della Città Metropolitana di Bologna approvato con Delibera n. 16 del 12/05/2021, con particolare riferimento agli Allegati A e B;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015 e n. 2293/2021, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021 e 2021-2027;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

- la Delibera n. 4/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027;

- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;

**viste** le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

**preso atto** che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

**preso atto** che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle

istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

**considerato** che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

**richiamata la Determinazione n.1225 del 05/02/2014** dell'ex Servizio Tecnico di Bacino Reno della Regione Emilia Romagna (procedimento BO01A3098/07RN01), con la quale è stato **rilasciato** alla SOCIETA' AGR. LIPPARINI STEFANO E YURI S.S., C.F./P.IVA: 03169221201, il rinnovo con cambio di titolarità della concessione preferenziale riconosciuta con determina n. 5216 del 02/05/2007, con scadenza al 31/12/2015:

- mediante **due pozzi profondi m 90**, costituiti da tubi in ferro con un diametro interno di mm 140,00, ubicati in Comune di Castenaso:

- pozzo 1 sul terreno di proprietà distinto al Catasto al foglio 29, mappale 216;
- pozzo 2 sul terreno di proprietà di altro soggetto, a ciò consenziente, distinto al Catasto al foglio 29, mappale 251;

- con una portata massima da ogni pozzo di 8,33 l/s, per un volume di 12.000 mc/anno dal pozzo 1 e 6.048 mc/anno dal pozzo 2, per un **volume complessivo di 18.048 mc/a**;

- ad uso irrigazione agricola di circa 15 ettari (ha) di terreni a colture varie, dal 1 maggio al 31 ottobre;

**vista** l'istanza assunta agli atti di Regione Emilia Romagna al Prot. n. PG/2015/811034 del 04/11/2015 con la quale il concessionario ha chiesto **il rinnovo della concessione** sopra richiamata per l'irrigazione di 9,54 ha di terreno da marzo a ottobre (procedimento BO01A3098/15RN02);

**viste** le successive integrazioni Prot. n. PG/2022/188641 del 16/11/2022 e Prot. n. PG/2022/202853 del 12/12/2022, con le quali il concessionario:

1. ha comunicato che il **nuovo fabbisogno idrico è di 35.251 mc/a, da marzo a ottobre**, per l'irrigazione di circa 26 ha di terreni, di cui: 12,37 a seminativi con irrigazione di soccorso; 5,5 ha di patate; 2,48 a orticole a ciclo breve; 2,58 a barbabietole; 2,74 a cipolle; 0,035 a coltivazioni arboree specializzate con irrigazione di soccorso e 0,39 a vite da vino; come da nuovo piano colturale 2022;

2. ha descritto la modalità di irrigazione che avviene mediante accumulo delle acque prelevate dai pozzi in un macero aziendale di circa 650 mc di capacità d'invaso, e successivo rilancio agli impianti d'irrigazione a goccia, a pioggia ed a spruzzo con rotolone, a seconda delle tipologie colturali;

3. ha rettificato le caratteristiche tecniche dei pozzi di prelievo, in particolare: **la profondità del pozzo 1 che è di 120 m**, con posizione dei filtri di captazione presumibilmente a fondo foro; **la profondità del pozzo 2 che è di 100 m** da p.c. con posizione dei filtri di captazione presumibilmente a fondo foro; **le portate massime delle pompe sommerse installate nei pozzi che sono di 4,5 l/s per il pozzo 1 e 5,0 l/s per il pozzo 2** e sulle quali non è presente un contatore di volume;

4. ha presentato planimetria catastale con corretta ubicazione dei pozzi;

5. ha presentato dichiarazione di assenso all'uso del pozzo 2 da parte del soggetto proprietario;

**dato atto** che con lettera Prot. n. PG/2022/195047 del 28/11/2022, l'amministrazione ha comunicato al richiedente che, sulla base della documentazione presentata, la domanda di rinnovo viene accolta come domanda di rinnovo con variante

sostanziale in aumento di prelievo da 18.048 a 35.252 mc/a, con una portata massima di 4,5 l/s dal pozzo 1 e di 5,0 l/s dal pozzo 2;

**considerato** che tale istanza è assoggettata ai sensi dell'art. 31 comma 1 del RR 41/2001 al procedimento di nuova concessione previsto dall'art. 6 del medesimo Regolamento;

**verificato** che, sulla base della posizione indicata in planimetria catastale, l'ubicazione del pozzo 1 ricade nel punto di coordinate UTM RER X:697109 e Y:930298; il pozzo 2 nel punto di coordinate UTM RER X:697063 e Y:930432;

**considerato** che la derivazione non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette; né rientra nel campo di applicazione della DGR 30 n. 1191/2007;

**dato atto** che, a seguito della pubblicazione sul BURER al Fasc. n. 1 del 04/01/2023 non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

**preso atto** della mancata trasmissione del parere di competenza richiesto con Prot. n. PG/2022/195055 del 28/11/2022 alla Città Metropolitana di Bologna, ai sensi dell'art.12 del RR n. 41/01, che, pertanto, s'intende acquisito in senso favorevole ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge n. 124/2015;

**preso atto** del parere del Consorzio della Bonifica Renana acquisito con Prot. n. PG/2023/1455 del 04/01/2023 ai sensi dell'art. 12 del RR n. 41/2001 ed espresso in senso favorevole;

**preso atto** del parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, acquisito con Prot. n. PG/2023/85192 del 15/05/2023, ai sensi dell'art. 12 del RR n. 41/2001, ed espresso in senso favorevole con la prescrizione di misura delle portate derivate;

**verificato** che, ai fini dell'analisi di compatibilità con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale (PdG) per il corpo idrico d'interesse:

1. ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 e della DGR n. 2293/2021:

✓ **la derivazione dal pozzo 2 di 100 m di profondità interessa il corpo idrico sotterraneo: *Conoide Zena-Idice - confinato superiore*, codice 0470ER DQ2 CCS (con base a 116**

m), caratterizzato da: stato chimico e quantitativo *Buono* e assenza di condizioni di rischio dello stato quantitativo; da pressioni di tipo 3.1 e 3.3 e impatti di tipo IN e IS, ovvero da prelievi ad uso agricolo e industriale che generano tendenza all'aumento di inquinanti, per drenaggio dai corpi idrici limitrofi; soggiacenza piezometrica media compresa tra 10 e 5 m di profondità (2014-2019) e trend positivo (2002-2019);

✓ **la derivazione dal pozzo 1 di 120 m di profondità interessa** il corpo idrico sotterraneo: **Conoide Zena-Idice - confinato inferiore**, codice 2470ER DQ2 CCS, caratterizzato da: stato chimico scarso e stato quantitativo *Buono* e presenza di condizioni di rischio dello stato quantitativo; da pressioni di tipo 3.2 e impatti di tipo IN e IS, ovvero da prelievi ad uso potabile che generano tendenza all'aumento di inquinanti, per drenaggio dai corpi idrici limitrofi; soggiacenza piezometrica media compresa tra 15 e 20 m di profondità (2014-2019) e trend positivo (2002-2019);

✓ entrambi i corpi idrici, sono caratterizzati in particolare, nel punto di derivazione, da subsidenza in miglioramento con valori di abbassamento del suolo passati da -5/-2,5 mm/a nel periodo 2006-2011 a -2,5/0 nel periodo 2011-2016;

2. ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: "*Direttiva Derivazioni*":

✓ **la derivazione dal Conoide Zena-Idice - confinato superiore (pozzo 2) non comporta un rischio ambientale** per impatto *moderato* e criticità *bassa*;

✓ **la derivazione dal Conoide Zena-Idice - confinato inferiore (pozzo 1) comporta un rischio ambientale** per impatto *moderato* e criticità *media*;

✓ la derivazione da entrambi i pozzi è compatibile nel rispetto delle prescrizioni seguenti, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali in materia;

**verificato** che i quantitativi di acqua richiesti in concessione non sono in eccesso rispetto alla pianificazione di settore, ai sensi della DGR n. 1415/2016;

**ritenuto** che stante le condizioni piezometriche dei



corpi idrici d'interesse sia opportuna una gestione dei pozzi in modo che sia predominante il prelievo dal pozzo 2;

**ritenuto**, pertanto, che, sulla base della documentazione agli atti e delle verifiche di compatibilità ambientale eseguite, nulla osta al rilascio del rinnovo di concessione, con le varianti richieste di portata massima di 4,5 l/s per il pozzo 1 e 5,0 l/s per il pozzo 2, per un volume complessivo massimo di prelievo di 35.252 mc/a, alle condizioni indicate nel presente atto, tra cui, in particolare, quelle di:

- utilizzare il pozzo 2 in modo predominante rispetto al pozzo 1;

- effettuare le misure di volume di prelievo annuale da ogni pozzo previa installazione di un idoneo dispositivo di misura lungo la tubazione di mandata della pompa di prelievo di ogni pozzo;

- effettuare le misure di soggiacenza da p.c. del livello piezometrico statico della falda, in ogni pozzo, almeno 2 volte l'anno (indicativamente in marzo/aprile e in ottobre/novembre, subito prima e dopo la stagione irrigua), in condizioni sempre statiche, ovvero dopo un fermo pozzo per un periodo di almeno 12 ore;

- trasmettere all'amministrazione i dati di misura di volume di prelievo e di soggiacenza piezometrica, annuali, **entro il 31 marzo** dell'anno successivo a quello di misura;

**considerato** che, ai fini del calcolo annuale di concessione l'uso concesso è assimilato all'uso *irrigazione agricola*, ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. a) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

**verificato che** il concessionario è in regola con il versamento dei canoni annuali pregressi fino al 2022;

**verificato** che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria di € 230,00;

- del canone per l'annualità 2023 pari ad un importo di € 166,15;

- dell'adeguamento del deposito cauzionale, pari ad un importo di € 198,35;

**preso atto** dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario, assunta agli atti al Prot. n. PG/2023/99096 del 07/06/2023;

**preso atto** dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come da documentazione agli atti;

**attestata la** regolarità amministrativa;

**visto** il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

#### **DETERMINA**

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla SOCIETA' AGR. LIPPARINI STEFANO E YURI S.S., C.F./P.IVA: 03169221201, **il rinnovo con varianti della concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee** assentita con Determina n.1225 del 05/02/2014, alle seguenti condizioni:

a) mediante due pozzi ubicati in Comune di Castenaso:

✓ pozzo 1, sul terreno di proprietà distinto al Catasto al foglio n. 29, mappale 216, nel punto di coordinate geografiche UTM RER X:697109 e Y:930298;

✓ pozzo 2, sul terreno di proprietà di altro soggetto a ciò consenziente, distinto al Catasto al Foglio 29, mappale 251, nel punto di coordinate geografiche UTM RER X:697063 e Y:930432,

con una portata massima di 4,5 l/s dal pozzo 1 e 5,0 l/s dal pozzo 2 per una portata complessiva massima di 9,5 l/s e per un volume totale massimo di 35.252 mc/a, ad uso *irrigazione agricola*;

b) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza all'amministrazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) **la scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2032**. L'amministrazione ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso, si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun

indennizzo. **Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza, nel rispetto delle condizioni poste nel Disciplinare allegato;**

d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti

e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

**2) di approvare l'allegato Disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;**

**3) di stabilire che il canone annuale 2023 per l'uso concesso, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n. 2/2015 e ss.mm.ii., è fissato in € 166,15, importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";**

**4) di stabilire; che i canoni annuali successivi al 2023, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;**

**5) di stabilire che il concessionario dovrà:**

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2023, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni **utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione** o in alternativa attraverso il sistema di pagamento online dal sito [payer.lepida.it](http://payer.lepida.it) (Pagamenti Online / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico / Canoni Concessioni Demaniali);

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

6) di stabilire che, in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa amministrazione attiverà le procedure per il recupero del credito, nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della LR 22 Dicembre 2009 n.24;

7) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii., in € 250,00, ha necessitato di **adeguamento** per un **importo di € 198,35=**, in aggiunta all'importo originariamente versato di € 51,65 a garanzia della concessione preferenziale riconosciuta con Determina n. 5216 del 02/05/2007 (procedimento BO01A3098); importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

8) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

9) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

10) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

11) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la

trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

**12)** di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

**13)** di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

**14)** di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

## DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea rilasciata alla SOCIETA' AGR. LIPPARINI STEFANO E YURI S.S., C.F./P.IVA: 03169221201

### Art.1

#### **Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo**

**A) il prelievo** avviene mediante due pozzi ubicati in Comune di Castenaso:

✓ dal corpo idrico sotterraneo: **Conoide Zena-Idice - confinato inferiore**, codice 2470ER DQ2 CCS, mediante il **pozzo 1**, ubicato sul terreno di proprietà distinto nel NCT di detto Comune al foglio 29, mappale 216, nel punto di coordinate geografiche UTM RER X:697109 e Y:930298;

✓ dal corpo idrico sotterraneo: **Conoide Zena-Idice - confinato superiore**, codice 0470ER DQ2 CCS, mediante il **pozzo 2**, sul terreno di proprietà di altro soggetto a ciò consenziente, distinto nel NCT di detto Comune al Foglio 29, mappale 251, nel punto di coordinate geografiche UTM RER X:697063 e Y:930432,

così come indicati nella planimetria catastale agli atti;

**B) il pozzo 1** è profondo 120,00 m da p.c. ed è costituito da una colonna di captazione in ferro con diametro est di 160 mm, con tratto filtrante presunto a fondo foro. All'interno, alla profondità di 60 m da p.c. è inserita una elettropompa sommersa di 5,5 Kw di potenza con una portata massima di prelievo di 4,5 l/s; la tubazione di mandata è in acciaio e ha un diametro di 60 mm.

Il **pozzo 2** è profondo 100,00 m da p.c. ed è costituito da una colonna di captazione in ferro con diametro est di 160 mm, con tratto filtrante presunto a fondo foro. All'interno, alla profondità di 60 m da p.c. è inserita una elettropompa sommersa di 11 Kw di potenza con una portata massima di prelievo di 5,0 l/s; la tubazione di mandata è in acciaio e ha un diametro di 60 mm.

**C) il prelievo è stabilito** con una portata massima di 4,5 l/s dal pozzo 1 e 5,0 l/s dal pozzo 2 per una portata complessiva massima di 9,5 l/s e per un volume totale massimo di 35.252 mc/a; da marzo a ottobre, con rimozione della mandata della pompa sommersa durante i restanti mesi;

**D) la risorsa** è utilizzata per l'irrigazione agricola di circa 26 ha di terreni, di cui: 12,37 a seminativi con

irrigazione di soccorso; 5,5 ha di patate; 2,48 a orticole a ciclo breve; 2,58 a barbabietole; 2,74 a cipolle; 0,035 a coltivazioni arboree specializzate con irrigazione di soccorso e 0,39 a vite da vino. Le acque prelevate dai pozzi sono accumulate in un macero aziendale di circa 650 mc di capacità d'invaso, e rilanciate agli impianti d'irrigazione a goccia, a pioggia ed a spruzzo con rotolone, a seconda delle tipologie colturali.

Tale uso è assimilato a quello di *irrigazione agricola*, ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. a1) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa. **In caso di variazione di estensione dei terreni irrigui e delle tipologie colturali, non si dovrà comunque superare i quantitativi di prelievo concessi, né modificare il periodo di prelievo stabilito.** In caso contrario, dovrà essere preventivamente acquisito il titolo di variante.

## **Art. 2 Varianti**

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'amministrazione concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.**

## **Art. 3 Prescrizioni, Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione**

### **Il concessionario deve:**

- utilizzare il pozzo 2 in modo predominante rispetto al pozzo 1;
- effettuare le misure di volume di prelievo annuale da ogni pozzo previa installazione di un idoneo dispositivo di misura lungo la tubazione di mandata della pompa di prelievo di ogni pozzo;
- effettuare le misure di soggiacenza da p.c. del livello piezometrico statico della falda, in ogni pozzo, almeno 2 volte l'anno (indicativamente in marzo/aprile e in ottobre/novembre, subito prima e dopo la stagione irrigua), in condizioni sempre statiche, ovvero dopo un fermo pozzo per

un periodo di almeno 12 ore;

- trasmettere all'amministrazione i dati di misura di volume di prelievo e di soggiacenza piezometrica, annuali, **entro il 31 marzo** dell'anno successivo a quello di misura.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica, che gli viene consegnato o trasmesso da questa amministrazione. Tale Cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare l'amministrazione, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora l'amministrazione concedente lo richieda ai sensi del comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata.**

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

#### **Art.4**

##### **Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione**

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle



amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo.**

#### **Art.5**

#### **Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza**

**La scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2032**, ai sensi della DGR n. 787/2014. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione all'amministrazione concedente, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte dell'amministrazione concedente.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

#### **Art.6**

#### **Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione**

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In

caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del RR 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

#### **Art.7**

##### **Canone della concessione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Il canone di concessione potrà essere ricalcolato ai sensi della DGR n.1792 del 31/10/2016, sulla base degli effettivi volumi d'acqua prelevati e le somme eventualmente versate in eccesso potranno essere portate in compensazione ai canoni dovuti negli anni successivi e restituite solo a seguito della cessazione della concessione, fermo restando che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore all'importo del canone minimo previsto.

#### **Art.8**

##### **Cauzione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a

seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

**Art. 9**  
**Sanzioni**

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

**Epilogo**

Il sottoscritto LIPPARINI STEFANO, legale rappresentante della SOCIETA' AGR. LIPPARINI STEFANO E YURI S.S., con sede legale nel comune di Castenaso in via Albertazzi, 2/4, C.F./P.IVA: 03169221201, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato dal concessionario per accettazione

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**